

T.A. 7C/12

14/2009
268
262
P. Pica
Riscarcimento danni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 14/2009 R.G., avente ad oggetto: "Riscarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 16.4.2012 e vertente

T R A

Sarno Giuseppe (C.F.: SRN GPP 41H10 I019D) e Fumo Maria (C.F.: FMU MRA 33P60 I019I), rapp.ti e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Margherita Oliva (C.F.: LVO MGH 66T44 I019T) e dall'avv. Franco Oliva (C.F.: LVO FNC 73T03 G230P), tutti elett.te dom.ti in Napoli al Vico Bagnara, 4, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Scarpati

- RICORRENTI -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

E

Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno (già Consorzio Di Bonifica Dell'agro Nocerino-Sarnese) (C.F. 80009450653), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Agostini, ed elett.te dom.ti in Napoli al Corso Novara, 36, presso lo studio dell'avv. Francesco Tufano

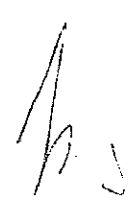
- RESISTENTI -

CONCLUSIONI

All'udienza del 9.12.2010 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

mf

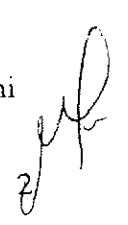
per i ricorrenti: accogliere la domanda e per l'effetto <<dichiarare la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rapp.te pro tempore, quale titolare ed amministratore delle opere idriche demaniali, in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno, già Consorzio di Bonifica dell'Agro Sarnese-Nocerino, in qualità di ente titolare della gestione e della manutenzione dell'alveo e degli argini del canale di bonifica Controfosso Destro, in persona del legale rapp.te pro tempore, o, in subordine, singolarmente responsabili dei frequenti allagamenti del fondo di proprietà degli stanti provocati dalle esondazioni del suindicato canale succedutisi fin dall'ottobre del 1995 e, in particolare, in data 14.10.1995 ed in data 05.05.1998; condannare, conseguentemente, gli enti resistenti, in solido tra loro, o, in subordine, singolarmente, al risarcimento dei danni subiti dall'istante alle colture praticate nel proprio fondo, quantificati in € 14.090,36, già £ 27.282.750 per i soli danni alle colture, in conformità della CTU espletata, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data di rilevamento dei prezzi per ciascuna delle due esondazioni (dicembre 1995, per l'esondazione del 14.10.1995 e giugno 1998, per l'esondazione del 05.05.1998) sino all'effettivo soddisfo; condannare gli enti resistenti, in solido tra loro, o, in subordine, singolarmente, al pagamento della somma di € 2.200,00, oltre IVA e Cassa, liquidata al CTU, Ing. Antonio Mataluni, con decreto del 03.12.2010, posta provvisoriamente a carico di parte ricorrente e dalla stessa interamente versata (cfr.: quietanza di pagamento a firma dell'ing. Antonio Mataluni); condannare, inoltre, gli enti resistenti, con vincolo solidale, o, in via subordinata, singolarmente, al pagamento delle spese, diritti, onorari del giudizio ed al rimborso del 12,5% per spese generali (ex art. 15 L.P.), C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari, in sentenza esecutiva ex lege>>



per il Consorzio: rigettarsi la domanda perché inammissibile, infondata e comunque non provata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 16.2.2009 alla Regione e il 18.2.2009 al Consorzio e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 13.6.2009 alla Regione e il 15.6.2009 al Consorzio, Sarno Giuseppe e Fumo Maria, premesso:

- di essere proprietari e coltivatori del fondo, sito in Scafati (SA) alla località "Contrada Occhio di Bue" di via Lo Porto, confinante ad est con il canale di bonifica denominato "Controfosso Destro" del fiume Sarno, censito nel N.C.T. al fg. 6, p.lle nn. 323, 326, 328, 436 e 438;
 - che in data 14.10.1995 ed in data 05.05.1998, a seguito di piogge, i loro terreni
- 

ed altresì le colture in essere (lattuga cappuccia, fagiolini da cornetto varietà bobis consociato a file alterne di peperoncino dolce), sono stati devastati e danneggiati a causa della esondazione del suddetto canale;

- che i danni sono stati accertati e descritti nella perizia di parte a firma del dott. Pio D'Amora, quantificandoli in complessivi € 16.049,42;

hanno adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione Campania, *quale titolare ed amministratore delle opere idriche demaniali*, ed il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino, *quale ente titolare della gestione e della manutenzione dell'alveo e degli argini del canale di bonifica Controfosso Destro*, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio le resistenti, contestando ognuna la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, ed eccependo la Regione anche la prescrizione e la nullità della domanda.

Disposta consulenza d'ufficio, depositata la relazione peritale, all'udienza di discussione, mutato il giudice delegato, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Va, *in primis*, evidenziato che i ricorrenti hanno invocato il risarcimento dei danni arrecati al proprio fondo a seguito delle esondazioni del 14.10.1995 e del 05.05.1998. In punto di diritto, va anzitutto osservato che la legittimazione si determina sulla base della domanda e della prospettazione attorea e che nella specie i ricorrenti si sono palesati proprietari, oltre che braccianti agricoli, del fondo di cui è causa, ossia astrattamente titolari del diritto al risarcimento dei danni subiti *jure proprio*.

L'identificazione del titolare del diritto in concreto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

In punto di fatto, risulta incontroverso, oltre che documentato, che il cespite di cui è causa (sito nel Comune di Scafati (SA) alla località "Contrada Occhio di Bue" di via Lo Porto, confinante ad est con il canale di bonifica denominato "Controfosso Destro" del fiume Sarno, censito nel N.C.T. al fg. 6, p.lle nn. 323, 326, 328, 436 e 438) è di proprietà dei ricorrenti (cfr. le visure catastali e i titoli di provenienza dell'8.1.1974 e del 5.10.1983 versati in atti), per cui non può dubitarsi del fatto che alla data dell'evento dannoso fosse anche nella disponibilità degli stessi (cfr. anche le risultanze dei verbali di accesso del c.t.u.) e che questi abbiano diritto di invocare il risarcimento dei danni patiti.

2)Ribadito che la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea, del pari va

ritenuta sussistente la legittimazione passiva di entrambi gli enti resistenti.

Come già accertato da questo giudice in altre analoghe vertenze, il canale "Controfosso Destro", che ha provocato i danni di cui è causa, costituisce sia un corso d'acqua appartenente al demanio idrico interessato da opere idrauliche di quarta categoria (la cui manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza all'epoca dei fatti di causa spettava alla Regione), sia uno dei canali maestri della rete dei colatori di bonifica del comprensorio affidati alla cura e alla vigilanza del Consorzio di Bonifica (cfr. *amplius* la sentenza n. 210/2005 di questo TRAP, versata nella produzione dei ricorrenti).

Né, a tacer d'altro, è pertinente il richiamo da parte della difesa regionale al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), risalendo l'evento di cui è causa ad epoca antecedente all'entrata in vigore di siffatta normativa.

3)Va, inoltre, rigettata l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria, per essere decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., sollevata dalla Regione Campania.

Invero, premesso che la ricorrente ha invocato il risarcimento dei danni subiti in occasione delle esondazioni del 14.10.1995 e del 05.05.1998, risulta documentato che la ricorrente ha interrotto la prescrizione con lettere raccomandate a.r. ricevute dai resistenti il 10.9.1998, il 12.10.2000, il 10.7.2001, il 5.5.2003, il 10.4.2008 (cfr. i doc. n. 8 e 12 della produzione attorea) e che ha instaurato il presente giudizio con ricorso notificato il 16-18.2.2009.

4)Nel merito, ed in punto di fatto, alla stregua della documentazione in atti, anche fotografica, e delle risultanze della CTU è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dalle parti resistenti, a seguito delle precipitazioni meteoriche del 14.10.95 e 05.05.98, lo straripamento del canale ha causato l'impantanamento dei fondi dei ricorrenti con conseguenti danni alle colture esistenti. E' emerso, in particolare, che <<le inondazioni del canale ... sono dovute sia alle perdite di acqua provenienti dal fiume Sarno che si immettono nel canale "Controfosso destro", sia ad una scarsa manutenzione del canale stesso poiché per ampi tratti è caratterizzato dalla presenza di folta vegetazione spontanea che, di fatto, compromette il regolare deflusso delle precipitazioni causando allagamenti ampi e persistenti con effetti distruttivi per le colture in atto. ... L'assenza pressoché totale di un normale deflusso è causa, pertanto, di continue esondazioni che mettono a dura prova la tenacia di imprenditori agricoli che da generazioni lavorano sul territorio, garantendo la permanenza di una realtà produttiva estremamente importante da un punto di vista economico e sociale. Nel tratto che il Controfosso destro sottopassa il

fiume Sarno a sifone, la sezione di esso risulta insufficiente per lo smaltimento dei volumi d'acqua che arrivano da monte, quanto si verificano copiose precipitazioni. E' pure da porsi in evidenza che, una concausa agli inconvenienti descritti, è da attribuire agli scarichi fognari che sfociano nel Controfosso destro, immediatamente a monte del sifone, per cui allorquando il Controfosso è in piena, va senz'altro in pressione con conseguente crisi della rete a monte, provocando l'esondazioni del canale stesso con allagamenti dei fondi circostanti. Un altro aspetto da non sottovalutare, come già detto, è da imputare alla bassissima pendenza della valle che degrada verso il mare, quindi, il fiume Sarno accumula sedimenti e detriti nel suo alveo, con conseguente riduzione della sezione dell'alveo>> (cfr. pagg. 7 e 8 della c.t.u., a firma dell'ing. Antonio Mataluni).

All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva (spettante al Consorzio), va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio (di competenza della Regione), considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.

E' pertanto in primo luogo il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione riscontrata nel canale, quale alveo inserito nel proprio comprensorio di bonifica. E' però da ritenersi anche la solidale responsabilità della Regione Campania, in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali, che risulta concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione. E dette carenze sono riscontrabili, posto che, come detto, si è potuta rilevare la fatiscenza e il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale; tanto da ritenersi necessaria una pianificazione a grande scala che preveda un riassetto ed un adeguamento generale della rete idrografica.

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85 (vigente all'epoca dei fatti), ove all'art. 3 si legge che <<per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi>>, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

E' peraltro opportuno anche ricordare la recente sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità, ha sostenuto, con efficacia quindi di giudicato esterno, che: <<Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in

funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua>>. Alla responsabilità del Consorzio, per omessa manutenzione, si accompagna pertanto la responsabilità della Regione, per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento e la quantificazione dei danni, il CTU ha riferito, con riguardo alla esondazione di ottobre del 1995, che <<dalla relazione di parte si evince che durante l'esondazione del 14.10.1995, in entrambe le serre vi era la coltura della lattuga cappuccia trapiantata da circa dieci giorni. Da indagini fatte in loco, si è appurato che la raccolta della lattuga cappuccia sarebbe dovuta avvenire all'inizio del mese di dicembre del 1995, e che la produzione ritraibile per ettaro è di 300 q.li, mentre il prezzo medio di mercato ottenuto presso il mercato ortofrutticolo di Pagani (SA), riferito sempre a dicembre del 1995 era di L. 3.100 al Kg, (all. n. 06). Dalla relazione di parte si ricava che la superficie interessata dall'impantanamento è complessivamente di 2.500 mq (mq 1.400 + mq 1.100), pertanto la quantità di produzione perduta (Pr) è pari: $Pr = mq. 2.500 \times Kg 30.000 / mq.10.000 \times L. 3.100 / Kg = L. 23.250.000$ Le mancate spese che avrebbe dovuto sostenere l'imprenditore agricolo per rendere il prodotto finito commerciabile (concimazione, trattamenti, raccolta e confezionamento) saranno quantificate forfetariamente tenendo conto che alla data dell'allagamento la lattuga cappuccia doveva essere raccolta all'inizio del mese di dicembre, circa 50 giorni dopo, quindi le spese ancora da sostenere si stimano pari al 25% del prodotto finito. $Sp = Pr \times 25\% = L. 23.250.000 \times 25\% = L. 5.812.500$. Pertanto il danno sofferto dai proprietari dei due fondi in seguito alla perdita totale del prodotto dell'anno su una striscia di terreno di mq. 2.500 (mq 1.400 + mq 1.100), sarà: $Danno = L. 23.250.000 - L. 5.812.500 = L. 17.437.500$ in € 9.005,72>>.

Ritiene il Collegio che le conclusioni del c.t.u. possano essere solo in parte condivise.

Invero, appare ragionevole ritenere che il mancato reddito sia inferiore a quello computato dal c.t.u. (pari in definitiva al 75% del prezzo di mercato dei frutti), in quanto non vi è prova del fatto che il ricorrente si occupi della vendita al dettaglio, per cui occorre piuttosto tener

conto del prezzo di vendita all'ingrosso, notoriamente inferiore a quelli medi indicati, ed individuare l'effettivo mancato reddito, detraendo al valore della produzione lorda vendibile le mancate spese che possono essere quantificate in una percentuale della stessa - del 60% - considerate le spese per la raccolta e quelle di trasporto e commercializzazione presso i più vicini mercati di riferimento. Ad avviso del collegio, pertanto, appare equo stimare l'ammontare dei danni pari al 40% degli importi indicati dal c.t.u. quale valore della produzione (L. 23.250.000), ossia pari ad € 4.803,05.

Con riguardo alla esondazione del maggio 1998, il CTU ha riferito che <<dalla relazione di parte del dott. Pio D'Amora si rileva che le colture in atto durante l'esondazione vi erano nella serra di 1.400 mq peperoncino dolce consociato a file alterne con fagiolini da cornetto varietà bobis, invece nella serra di 1.100 mq vi erano solo i fagiolini da cornetto varietà bobis. Ripetendo i calcoli come nel caso precedente si ottiene: 1) DANNI ALLA SERRA DI 1.400 mq. 1) Danno per perdita del peperoncino dolce consociato a file alterne con fagiolini. Da indagini fatte in loco, si è appurato che la prima raccolta del peperoncino dolce (detto comunemente friarielli) in serra sarebbe dovuto avvenire nella metà del mese di giugno del 1998 (circa dopo 60 gg dal trapianto), e che la produzione ritraibile per ettaro è di 200 q.li, mentre il prezzo medio di mercato ottenuto presso il mercato ortofrutticolo di Pagani (SA), riferito sempre a giugno 1998 era di L. 800 al Kg, (all. n. 07). Dalla relazione di parte si ricava che la superficie interessata dall'impantunamento è complessivamente di 1.400 mq, pertanto la quantità di produzione perduta (Pr) è pari: $Pr = mq. 1.400 \times Kg 20.000 / mq.10.000 \times L. 800 / Kg = L. 2.240.000$ Le mancate spese che avrebbe dovuto sostenere l'imprenditore agricolo per rendere il prodotto finito commerciabile (concimazione, raccolta e confezionamento) saranno quantificate forfetariamente tenendo conto che alla data dell'allagamento i peperoncini per essere raccolti mancavano circa 40 giorni, quindi le spese ancora da sostenere si stimano pari al 15% del prodotto finito. $Sp = Pr \times 15\% = L. 2.240.000 \times 15\% = L. 336.000$ Essendo i peperoncini dolci consociati a file alterne con i fagiolini, il danno sarà ridotto del 25%, in quanto i valori innanzi assunti della produzione e delle spese si riferiscono a colture di solo peperoncino. Pertanto il danno sofferto dal proprietario del fondo in seguito alla perdita totale del prodotto dell'anno su una striscia di terreno di mq. 1.400, sarà: $Danno = (L. 2.240.000 - L. 336.000) \times 0,75 = L. 1.90480.000 \times 0,75 = L. 1.428.000$ in € 737,50 2) Danno per perdita del fagiolino consociato a file alterne con peperoncino. Da indagini fatte in loco, si è appurato che la raccolta del fagiolino da cornetto varietà bobis sarebbe dovuta avvenire a fine maggio del 1998, e che la produzione ritraibile per ettaro è di 150 q.li, mentre il prezzo di mercato ottenuto presso il mercato ortofrutticolo di Pagani (SA), riferito sempre a maggio 1998 era di L. 3.000 al Kg, (all. n. 07). Dalla relazione di parte si ricava che la superficie interessata dall'impantunamento

è di 1.400 mq, pertanto la quantità di produzione perduta (Pr) è pari: $Pr = mq. 1.400 \times Kg 15.000 / mq. 10.000 \times L. 3.000 / Kg = L. 6.300.000$ Le mancate spese che avrebbe dovuto sostenere l'imprenditore agricolo per rendere il prodotto finito commerciabile (raccolta e confezionamento) saranno quantificate forfaitariamente tenendo conto che alla data dell'allagamento i fagiolini era prossimi alla raccolta, quindi le spese ancora da sostenere si stimano pari al 13% del prodotto finito. $Sp = Pr \times 13\% = L. 6.300.000 \times 13\% = L. 819.000$. Essendo i fagiolini consociati a file alterne con il peperoncino dolce, il danno sarà ridotto del 25%, in quanto i valori innanzi assunti della produzione e delle spese si riferiscono a colture di solo fagiolini. Pertanto il danno sofferto dal proprietario del fondo in seguito alla perdita totale del prodotto dell'anno su una striscia di terreno di mq. 1.400, sarà: $Danno = (L. 6.300.000 - L. 819.000) \times 0,75 = L. 5.481.000 \times 0,75 = L. 4.110.750$ in € 2.123,02 II) DANNI ALLA SERRA DI 1.100 mq.

3) Danno per perdita del fagiolino. Da indagini fatte in loco, si è appurato che la raccolta del fagiolino da cornetto varietà bobis sarebbe dovuta avvenire a fine maggio del 1998, e che la produzione ritraibile per ettaro è di 150 q.li, mentre il prezzo di mercato ottenuto presso il mercato ortofrutticolo di Pagani (SA), riferito sempre a maggio 1998 era di L. 3.000 al Kg, (all. n. 07). Dalla relazione di parte si ricava che la superficie interessata dall'impantanamento è di 1.100 mq, pertanto la quantità di produzione perduta (Pr) è pari: $Pr = mq. 1.100 \times Kg 15.000 / mq. 10.000 \times L. 3.000 / Kg = L. 4.950.000$ Le mancate spese che avrebbe dovuto sostenere l'imprenditore agricolo per rendere il prodotto finito commerciabile (raccolta e confezionamento) saranno quantificate forfaitariamente tenendo conto che alla data dell'allagamento i fagiolini era prossimi alla raccolta, quindi le spese ancora da sostenere si stimano pari al 13% del prodotto finito. $Sp = Pr \times 13\% = L. 4.950.000 \times 13\% = L. 643.500$ Pertanto il danno sofferto dal proprietario del fondo in seguito alla perdita totale del prodotto dell'anno su una striscia di terreno di 1.100 mq., è pari: $Danno = (L. 4.950.000 - L. 643.500) = L. 4.306.500$ in € 2.224,12>>.

Per le medesime considerazioni sopra svolte, il Collegio ritiene di condividere solo in parte le conclusioni del c.t.u.

Invero, appare ragionevole ritenere che il mancato reddito sia inferiore a quello computato dal c.t.u. (pari in definitiva al 85% del prezzo di mercato dei frutti, per il peperoncino, al 87% del prezzo, per il fagiolino), in quanto non vi è prova del fatto che il ricorrente si occupi della vendita al dettaglio, per cui occorre piuttosto tener conto del prezzo di vendita all'ingrosso, notoriamente inferiore a quelli medi indicati, ed individuare l'effettivo mancato reddito, detraendo al valore della produzione lorda vendibile le mancate spese che possono essere quantificate in una percentuale della stessa - del 60% - considerate le spese per la raccolta e quelle di trasporto e commercializzazione presso i più vicini mercati di riferimento. Ad

avviso del collegio, pertanto, appare equo stimare l'ammontare dei danni pari al 40% degli importi indicati dal c.t.u. quale valore della produzione (L. 2.240.000 per il peperoncino; L. 6.300.000 per il fagiolino della serra di 1.400 mq; L. 4.950.000 per il fagiolino della serra di 1.100 mq), ossia pari ad € 2.790,00.

Devono pertanto condannarsi la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 7.593,05.

Su detti importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (4.10.1995, quanto ad € 4.803,05, e 5.5.1998, quanto ad € 2.790,00) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Non sono state dedotte e non ricorrono ragioni di opportunità per accordare la provvisoria esecutività alla presente statuizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle pertinenti voci della vigente tariffa forense in materia giudiziale civile, applicabile in via parametrica. Spese di C.T.U., come liquidate in corso di giudizio, a carico dei resistenti in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Sarno Giuseppe e Fumo Maria nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 7.593,05, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

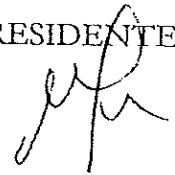
2) condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 242,00 per spese, € 1.320,00 per diritti ed € 1.387,50 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto, con attribuzione ai procuratori antistatari, ponendo a carico definitivo delle resistenti le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli il 21.5.2012

IL GIUDICE ESTENSORE


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ANNA MARIA FRASCA

IL PRESIDENTE



CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi, 20 GIU. 2012

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ANNA MARIA FRASCA

